



COMUNE DI CUNEO

Settore Tributi

ENTRATE PATRIMONIALI E TRIBUTARIE

R E G O L A M E N T O

AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL

DECRETO LEGISLATIVO 15 DICEMBRE 1997, N° 446, art. 52 e 59

e successive modificazioni ed integrazioni

Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 89, del 22/12/1998.

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 66, del 25/05/2004.

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13, del 31/01/2007.

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38, del 31/03/2009.

INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e scopo del Regolamento	pag.	5
Art. 2 - Limiti alla potestà regolamentare	pag.	5

TITOLO II

ENTRATE COMUNALI

Art. 3 - Individuazione entrate	pag.	6
Art. 4 - Regolamenti per tipologie di entrate	pag.	7
Art. 5 - Aliquote, tariffe e prezzi	pag.	7
Art. 6 - Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni	pag.	7

TITOLO III

GESTIONE DELLE ENTRATE

Art. 7 - Soggetti responsabili delle entrate	pag.	8
Art. 8 - Attività di verifica e controllo	pag.	8
Art. 9 - Poteri ispettivi	pag.	9
Art. 10 - Attività di accertamento, liquidazione e sanzionatoria	pag.	9
Art. 11 - Sanzioni	pag.	9
Art. 11 bis – Determinazione della misura annua degli interessi	pag.	10

TITOLO IV

ATTIVITA' DI RISCOSSIONE

Art. 12 - Forme di riscossione	pag.	10
Art. 13 - Modalità di pagamento	pag.	11

Art. 14 - Formazione dei ruoli/liste di carico per le ingiunzioni di pagamento	pag.	12
--	------	----

TITOLO V

ATTIVITÀ CONTENZIOSA E STRUMENTI DEFLATTIVI

Art. 15 - Tutela giudiziaria	pag.	12
Art. 16 - Importi minimi per le attività di accertamento e di rimborso	pag.	12
Art. 17 - Autotutela	pag.	13

TITOLO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 18 - Disposizioni finali	pag.	13
-------------------------------	------	----

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto e scopo del regolamento.

1. Il presente regolamento contiene la disciplina generale delle entrate comunali, anche tributarie, nel rispetto dei principi contenuti nel D.Lgs. 267/00 e successive modificazioni ed integrazioni, e in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 52 del D.Lgs. 446/97.
2. La disciplina regolamentare indica procedure e modalità generali di gestione delle entrate comunali, individua competenze e responsabilità in conformità alle disposizioni contenute nello Statuto e nel Regolamento di Contabilità, per quanto non disciplinato da quest'ultimo.
3. Le norme del regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa in ossequio ai principi di equità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa in genere e tributaria in particolare.

Articolo 2 - Limiti alla potestà regolamentare.

1. Con riferimento alle entrate tributarie il regolamento non può dettare norme relativamente all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi.

TITOLO II

ENTRATE COMUNALI

Articolo 3 - Individuazione delle entrate

1. Risultano disciplinate in via generale dal presente regolamento le entrate patrimoniali e tributarie di seguito specificate, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali.
2. Le entrate comunali non tributarie sono costituite da:
 - a) rendite patrimoniali e assimilate e relativi accessori;
 - b) proventi dei servizi pubblici;
 - c) corrispettivi per concessioni di beni demaniali;
 - d) canoni d'uso;
 - e) canone occupazione spazi ed aree pubbliche;
 - f) qualsiasi altra somma spettante al Comune per disposizioni di legge, regolamenti o a titolo di liberalità.
3. Le entrate tributarie comunali sono costituite dai proventi derivanti dall'applicazione dei seguenti tributi:
 - a) imposta comunale sulla pubblicità;
 - b) diritti sulle pubbliche affissioni;
 - c) imposta comunale sugli immobili;
 - d) tassa smaltimento rifiuti solidi urbani;
 - e) addizionale comunale all'Irpef;
 - f) addizionale comunale sul consumo di energia elettrica.
4. L'istituzione del canone per l'installazione di mezzi pubblicitari e della tariffa sulla raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani comporta automaticamente l'esclusione dell'applicazione delle relative tasse e imposte.

Articolo 4 – **Regolamenti per tipologie di entrate.**

1. Le singole entrate vengono disciplinate con appositi regolamenti approvati dal Consiglio Comunale non oltre la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.
2. I regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.
3. Il presente regolamento e i regolamenti che disciplinano singole entrate debbono essere comunicati al Ministero delle Finanze entro 30 gg. dalla data della loro esecutività, unitamente alla deliberazione, e resi pubblici mediante avviso sulla G.U.

Articolo 5 – **Aliquote, tariffe e prezzi.**

1. Al Consiglio Comunale compete l'istituzione, l'ordinamento e la disciplina tariffaria in materia di tributi, nonché la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi. Alla Giunta Comunale compete la determinazione di aliquote, tariffe e prezzi, per quanto non di competenza del Consiglio Comunale, tenuto conto di limiti massimi e/o minimi tassativamente previsti dalla Legge, relativi alle entrate di propria competenza, ferme restando le disposizioni previste nel D.Lgs. 267/00 e s.m.i. nell'ipotesi in cui l'ente versi in stato di dissesto.
2. Le tariffe e le aliquote relative ai tributi sono deliberate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

Articolo 6 – **Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni.**

1. Le ipotesi di agevolazione, riduzione ed esenzione vengono previste dal Consiglio Comunale nell'ambito dei regolamenti inerenti le singole entrate, fatte comunque salve le fattispecie già previste per legge.

TITOLO III

GESTIONE DELLE ENTRATE

Articolo 7 – Soggetti responsabili delle entrate.

1. La responsabilità delle entrate compete ai singoli dirigenti in rapporto al servizio cui si ricollegano, e meglio individuati nel P.E.G.. Per determinate entrate la Giunta Comunale può individuare la responsabilità in capo ad uno specifico funzionario.
2. Il responsabile cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, comprese l'attività istruttoria, di controllo e verifica, di liquidazione, di accertamento e l'attività sanzionatoria.
3. Le attività necessarie alla riscossione coattiva tramite ruolo o ingiunzione di pagamento, a partire dalla compilazione dei ruoli e/o liste di riscossione, competono al responsabile dell'entrata stessa.

Articolo 8 – Attività di verifica e controllo.

1. I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti, a carico del contribuente o dell'utente, nelle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.
2. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla Legge n. 241/90 con esclusione delle norme di cui agli artt. da 7 a 13.
3. Il responsabile deve evitare ogni spreco nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione, utilizzare in modo razionale risorse umane e materiali, semplificare le procedure e ottimizzare i risultati.
4. Il responsabile, ravvisando ipotesi di inadempienza, può invitare a fornire chiarimenti nei modi e nei termini eventualmente previsti dalla legge, prima di emettere un provvedimento accertativi o sanzionatorio.
5. Il Consiglio Comunale può deliberare di effettuare o di affidare, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate in uno dei modi indicati dall'art. 52, comma 5, del D.Lgs. 446/97. Vengono rispettati i criteri e le condizioni indicate nel medesimo articolo 52 , comma 5 lett. b) del D.Lgs. ult. Cit. e particolarmente il vincolo di cui alla lettera c).

6. I controlli vengono effettuati sulla base dei criteri individuati dalla Giunta Comunale in sede di approvazione del P.E.G. ovvero con deliberazione successiva nella quale si dà atto che le risorse assegnate risultano congrue rispetto agli obiettivi da raggiungere in relazione all'attività in argomento.

Articolo 9 – **Poteri ispettivi.**

1. Ai fini dello svolgimento dell'attività di cui all'articolo precedente l'Ente si avvale di tutti i poteri previsti dalle norme di legge vigenti per le singole entrate.
2. Il coordinamento di tutte le attività finalizzate alla riscossione dell'entrata è di competenza del responsabile della stessa, anche con l'impiego di personale appartenente ad altri uffici o servizi.

Articolo 10 – **Attività di accertamento, liquidazione e sanzionatoria.**

1. La contestazione del mancato pagamento di somme dovute all'ente non aventi natura tributaria, deve avvenire per iscritto con l'indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini dell'esatta individuazione del debito.
2. Qualora si tratti di obbligazione tributaria, il provvedimento di liquidazione, di accertamento o sanzionatorio dovrà presentare tutti i requisiti stabiliti dalle leggi vigenti disciplinanti le singole entrate tributarie e, in mancanza di previsioni specifiche di legge, si applica il comma precedente.
3. La comunicazione al destinatario degli atti di cui ai due commi precedenti deve essere effettuata o tramite notificazione, o mediante raccomandata a/r per consegna diretta, o ogni altro mezzo, anche telematico, da cui emerga con certezza il ricevimento del provvedimento, ovvero che comporti l'avvenuta conoscenza del provvedimento in ogni suo elemento da parte del destinatario. Le spese di notifica e/o postali sono comunque poste a carico dei soggetti inadempienti.

Articolo 11 – **Sanzioni.**

1. Le sanzioni relative alle entrate, anche tributarie, sono graduate con apposito provvedimento del Consiglio Comunale adottato ai fini dell'individuazione dei criteri da seguire nell'attività di controllo, sulla base dei limiti minimi e massimi previsti nei regolamenti che disciplinano le singole entrate.
2. Non vengono irrogate sanzioni per infrazioni del contribuente conseguenti ad errori commessi dal Comune in una qualsiasi delle fasi del procedimento di determinazione o riscossione dell'entrata.

Articolo 11 bis – **Determinazione della misura annua degli interessi**

1. Sulle somme dovute a seguito di inadempimento si applicano gli interessi in misura del tasso legale vigente nell'anno di imposizione. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
2. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

TITOLO IV

ATTIVITA' DI RISCOSSIONE

Articolo 12 – **Forme di riscossione.**

1. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate avviene attraverso la procedura prevista con DPR 602/73 e s.m.i., o nelle forme di cui alle disposizioni contenute nel R.D. 639/1910.
2. Resta impregiudicata, per le entrate patrimoniali, la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al giudice ordinario, purché il funzionario dia idonea motivazione dell'opportunità e della convenienza economica.

Articolo 13 – **Modalità di pagamento**

1. In via generale e ferme restando le diverse modalità eventualmente previste dalla legge o dal regolamento disciplinante ogni singola entrata, qualsiasi somma spettante al Comune può essere pagata, entro i termini stabiliti, mediante:
 - a. versamento diretto alla tesoreria comunale;
 - b. versamento al Concessionario della riscossione, ove previsto dalla legge o da apposita convenzione;
 - c. versamento sui conti correnti postali intestati al Comune per specifiche entrate, ovvero sul conto corrente postale intestato al Comune – Servizio di tesoreria;

- d. disposizioni, giroconti, bonifici, accreditamenti ed altre modalità simili tramite istituti bancari e creditizi, a favore della tesoreria comunale e/o dell'eventuale concessionario convenzionato;
 - e. mediante assegno circolare o bancario, fermo restando per quest'ultimo che qualora risulti scoperto e comunque non pagabile, il versamento si considera omesso, giusta quanto previsto dall'art. 24, comma 39, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. L'accettazione dell'assegno è fatta con questa riserva e per constatarne l'omesso pagamento è sufficiente, ai sensi dell'art. 45 del R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, la dichiarazione del trattario scritta sul titolo o quella della stanza di compensazione;
 - f. mediante carta di credito di Istituto finanziario convenzionato con il Tesoriere comunale o con il Concessionario. La convenzione relativa deve essere previamente approvata dal Comune.
2. Qualora siano utilizzate le modalità di cui alle lettere c), d) ed f) del comma precedente, i pagamenti si considerano comunque effettuali nei termini stabiliti, indipendentemente dalla data dell'effettiva disponibilità delle somme nel conto di tesoreria, a condizione che il relativo ordine, comprovata da idonea ricevuta, sia stato impartito dal debitore entro il giorno di scadenza.
3. Gli importi minimi dei versamenti dei tributi comunali, spontanei o in autoliquidazione o nelle diverse forme di pagamento previste per ciascun tributo, sono stabiliti dalle singole disposizioni di legge. Qualora esse non dispongano in modo espresso, il limite minimo è fissato in € 2,00 per singolo tributo dovuto per l'intero anno d'imposta ovvero per l'intero periodo soggetto a tassazione. Tale limite non è in ogni caso da intendersi come franchigia. L'importo suddetto, già arrotondato all'euro ai sensi dell'art. 1, comma 166, della Legge 27/12/2006 n. 296, non è da versarsi solamente se inferiore ad € 2,00.

Articolo 14 – Formazione dei ruoli/liste di carico per le ingiunzioni di pagamento

1. I ruoli e le liste di carico per le ingiunzioni di pagamento, predisposti ai sensi dell'art. 7, comma 3, debbono essere visti, ove previsto, per l'esecutività dal responsabile della specifica entrata.

TITOLO V

ATTIVITA' CONTENZIOSA E STRUMENTI DEFLATTIVI.

Articolo 15 – Tutela giudiziaria.

1. Nelle controversie giudiziarie nelle quali l'ente abbia deciso di intervenire, il responsabile dell'entrata è il rappresentante del Comune, limitatamente al giudizio di primo grado.
2. Egli può anche procedere, qualora lo ritenga opportuno, alla conciliazione giudiziale ai sensi e con gli effetti dell'art. 42 del D.Lgs. 31.12.1992 n. 546.
3. Deve altresì chiedere parere preventivo alla Giunta in ordine all'opportunità della transazione, qualora il valore della stessa sia di importo superiore a € 2.582,28.
4. Ai fini dello svolgimento dell'attività di difesa in giudizio delle proprie ragioni, l'ente può stipulare con uno o più professionisti una convenzione, anche in via preventiva, per singola entrata o per più entrate, purché siano rispettati i tariffari minimi di Legge.

Articolo 16 – Importi minimi per le attività di accertamento e di rimborso

1. Non si procede al recupero del credito tributario, come pure alla riscossione coattiva, nei confronti di qualsiasi debitore qualora la somma dovuta per ciascuna obbligazione tributaria, comprensiva di interessi, sanzioni, spese ed altri accessori, sia inferiore all'importo di € 12,00 complessivi. Parimenti non si fa luogo a rimborso nel caso in cui la somma dovuta, comprensiva di interessi, sia inferiore all'importo di € 12,00.
2. Non si procede al recupero del credito patrimoniale qualora la somma dovuta per ogni singolo credito sia inferiore di € 12,00.

Articolo 17 – Autotutela.

1. Il potere di annullamento, di revoca o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento spetta all'ufficio che ha emanato l'atto illegittimo o che è competente per gli accertamenti d'ufficio, nella figura del dirigente responsabile o del funzionario cui è attribuita la gestione dell'entrata.
2. In ogni caso il provvedimento deve essere preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:
 - a) valore della lite;

- b) costo della difesa;
 - c) grado di probabilità di soccombenza dell'amministrazione;
 - d) costo della soccombenza;
 - e) costo derivante da inutili carichi di lavoro;
 - f) solvibilità del contribuente.
3. Qualora da tale analisi emerga l'inutilità di coltivare una lite il funzionario, dimostrata la sussistenza dell'interesse pubblico ad attivarsi in sede di autotutela, può annullare il provvedimento.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 18 – Disposizioni finali.

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni vigenti di legge.